

STATUTO

ALZAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DEI CAPPUCCINI 2B

Numero REA: PI - 183112

Codice fiscale: 02124760501

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

Privacy: autorizzazione generale

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 le "parti contraenti" prendono atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

I comparenti, tutti in grado di sottoscrivere, delegano per le firme marginali i signori Carta Alessandro e Rizzuti Giuseppe.

Ho letto io Notaio il presente atto, unitamente all'allegato, ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono, essendo le ore diciotto e trenta minuti; scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte da me Notaio di mio pugno, occupa tredici facciate intere e sin qui della quattordicesima di quattro fogli.

F.TO AZZURRA VALERI - F.TO ALBERTO GRILLI - F.TO GUIDO DE NICOLAIS - F.TO GILDA CAMILLUCCI - F.TO ALESSANDRO CARTA - F.TO MASSIMO CERIALE - F.TO CREATI SIMONE - F.TO ELENA DEL SEPPIA - F.TO ANNA FERRARIO - F.TO ANGELA GIACOVELLI - DEBORA MASINI - F.TO ANTONIO MINGHI - F.TO GIOVANNI NARDONE - F.TO GIUSEPPE RIZZUTI - F.TO ANTONELLA PATRIZIA TARTAGLIA - F.TO LIA GABRI NOTARIO (Impronta del sigillo).

ALLEGATO "A" AL N. 11726/7344 REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 e successive, la società cooperativa denominata

"ALZAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

O.N.L.U.S. di diritto promossa dalla "Società Cooperativa Sociale Il Simbolo".

La società ha sede nel Comune di Pisa.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge n. 381/1991 e successive, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1, lett. b), e 4 della legge n. 381/1991. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, la priorità dell'uomo sul denaro, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fine di lucro, un'attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, disabilità o emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alle attività ed alla gestione della cooperativa.

A norma della legge n. 142/2001 e successive modifiche, il socio di cooperativa stabilisce - con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro. A tal fine, in relazione alle concrete esigenze produttive, la cooperativa stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordinato non occasionale.

Lo scopo mutualistico è, infatti, perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla società.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà dare adesione ad una o più associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa - per mezzo dell'apporto e del lavoro dei propri soci - intende realizzare i propri scopi sociali attra-

verso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive, come indicato nella legge n. 381/1991 e successive modifiche.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, attività di:

- preparazione cibi, servizi catering, servizi di refezione, servizi banqueting, organizzazione di eventi;
- gestione di bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ostelli, campeggi, case vacanze, bed & breakfast, pubblici esercizi e strutture ricettive in genere;
- gestione di mense e spacci, negozi di commercio al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non;
- manutenzione civile di interni ed esterni;
- manutenzione di strade, giardini ed aree verdi pubbliche e private, progettazione, realizzazione e gestione di spazi verdi, produzione propria in vivaio e serra e vendita di piante e fiori di ogni genere, piantumazioni e potature;
- raccolta differenziata, riuso, riciclo; acquisto e vendita, progettazione, realizzazione e gestione di isole ecologiche ed aree attrezzate;
- lavorazione e trasformazione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e non;
- servizi informatici, digitazione ed elaborazione dati, sviluppo software e gestione hardware, progettazione grafica, archiviazione ottica e lettura ottica, stenotipia elettronica per verbalizzazione simultanea di atti in convegni e/o assemblee;
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, pulizia e sanificazione di ospedali, ambulatori, strutture residenziali/assistenziali, pulizie industriali, pulizie di uffici, scuole, palestre ed abitazioni;
- lavanderia civile e industriale per biancheria piana e/o per vestiri e capi di abbigliamento;
- progettazione ed arredamento di interni, comunità, parchi gioco;
- progettazione, produzione, commercializzazione, riparazione e consulenza in merito agli ausili per disabili;
- promozione di attività miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- lavori edili, demolizioni, ricostruzioni;
- trattamenti speciali per superfici e facciate;
- lavorazioni in legno in genere;
- tessitura, sartoria;
- impagliatura di sedie, cesteria di vimini, giunco e affini;
- legatoria e tipografia;

- trasporti, facchinaggio, logistica, volantinaggio, consegne a domicilio;

- assemblaggi e cablaggi;

- attività agricole, produzione, coltivazione e trasformazione di generi alimentari, gestione di fattorie sociali, attività di agricoltura sociale;

- installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili;

- servizi cimiteriali;

- formazione e consulenza, relativa e collegata agli scopi sociali, organizzazione di attività formative interne ed esterne alla cooperativa quali corsi di formazione, seminari di studio, convegni, pubblicazioni.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 381/1991, che prestano la loro attività ri-

cevedo un compenso di qualsiasi natura od entità, svolgendo

la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, o quale personale tecnico - in numero strettamente necessario alle esigenze operative della società - utile al conseguimento degli scopi sociali;

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 e successive e nei limiti previsti dalla legge;

c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;

d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e comunque eccedere i limiti di legge.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata in un anno.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2467, commi 2 e 3, Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Qualora, al termine del periodo di un anno sopra previsto, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Qualora il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari deve presentare un mese prima della scadenza, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione, deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione dell'esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 41 e seguenti del

presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere agli organismi previsti ai successivi articoli 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione (per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa; per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa);
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote di capitale sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

f) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta o verbale, per più di tre volte di seguito le assemblee regolarmente convocate;

g) che sia assente ingiustificato per oltre 3 (tre) giorni consecutivi o tre volte in un anno prima e/o dopo festività o ferie;

h) che abbandoni il proprio posto di lavoro o si comporti con grave negligenza nell'esecuzione del suo mandato;

i) che non osservi le norme mediche per malattia;

j) nei casi di grave insubordinazione o minacce o vie di fatto verso soci o superiori o qualora dia luogo a litigi, ingiurie o risse sul luogo di lavoro o nell'assemblea dei soci;

k) che danneggi volontariamente beni e/o attrezzature della cooperativa o di terzi a ad essa affidate;

l) che rubi beni, all'interno della cooperativa, a chiunque appartenenti;

m) che presenti documentazione, finalizzata all'ammissione a socio, mendace e/o contraffatta;

n) che abbia comportamenti gravi lesivi della dignità della persona;

o) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

In conformità all'articolo 5 comma 2 della legge n. 142/2001 e successive modifiche, il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di esclusione dello stesso costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavoro in essere.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione agli organismi previsti dagli articoli 41 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione agli organismi previsti dagli articoli 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e), g), k) ed l), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 10 (dieci) quote per un valore minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 (un) voto fino ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- 2 (due) voti fino ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);
- 3 (tre) voti fino ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero);
- 4 (quattro) voti fino ad Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero);
- 5 (cinque) voti oltre Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero).

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di

perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote di capitale superiore ai limiti fissati dalla legge, secondo quanto previsto dall'articolo 2525 Codice Civile secondo comma.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

ne con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione agli organismi previsti dagli articoli 41 e seguenti.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al limite di legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

E' fatto divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli stessi offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista per legge.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dall'articolo 2521, comma 9, Codice Civile, sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A/R ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione (fax, e-mail), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo (se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo all'in-

terno della comunità europea.

Art. 27 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede alla eventuale nomina del Sindaco o dei Sindaci i Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed al sindaco o ai sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 Codice Civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco o impiegato della cooperativa, come disposto nell'articolo 2372 Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Art. 31 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre ad undici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione

ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti è sufficiente invio della convocazione il giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di

Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; in considerazione del particolare scopo sociale è ammessa la gratuità della carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Controllo dei soci sull'amministrazione)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tale controllo deve essere richiesto con un preavviso di 15 (quindici) giorni e avrà luogo durante l'orario d'ufficio ed alla presenza dell'amministratore.

L'eventuale onere derivante dall'utilizzo di un professionista, sia da parte del socio sia da parte della cooperativa, è interamente a carico del socio richiedente.

Art. 39 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge o su decisione dei soci, la Società procede alla nomina dell'organo di controllo per la revisione legale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che potrà consistere in un sindaco unico o in un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di legge; potrà essere altresì nominato un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 40 (Collegio Sindacale o Sindaco unico)

L'organo di controllo potrà essere costituito da un Sindaco o da un Collegio Sindacale,

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o

se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, e due supplenti, nominati anch'essi dall'assemblea.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Anche il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; esso è rieleggibile. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 41 (Conciliazione stragiudiziale e arbitrato)

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali, che abbia per oggetto diritti disponibili da parte del socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la Camera di commercio territorialmente competente sulla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.lg. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e successive modifiche.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.TO AZZURRA VALERI - F.TO ALBERTO GRILLI - F.TO GUIDO DE NICOLAIS - F.TO GILDA CAMILLUCCI - F.TO ALESSANDRO CARTA - F.TO MASSIMO CERIALE - F.TO CREATI SIMONE - F.TO ELENA DEL SEPPIA - F.TO ANNA FERRARIO - F.TO ANGELA GIACOVELLI - DEBORA MASINI - F.TO ANTONIO MINGHI - F.TO GIOVANNI NARDONE - F.TO GIUSEPPE RIZZUTI - F.TO ANTONELLA PATRIZIA TARTAGLIA - F.TO LIA GABRI
NOTAIO (Impronta del sigillo).

24 di 24